

Statuto della Cooperativa Sociale

"PAIMBIOLABOR IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una Società Cooperativa di solidarietà sociale denominata **"PAIMBIOLABOR IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE"**.

TITOLO II

Art. 2 (Sede - Durata)

La società ha sede nel Comune di Cascina (PI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con le modalità di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove

La società ha durata fino al 31 Dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO III

Art. 3 (Scopi - Oggetto sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci,

con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 381/91 art. 1 lettera "a" e "b", ispirandosi ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio ed equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, sanitari, culturali ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ai sensi della lettera "a" art. 1 della legge n. 381/91 nonché lo svolgimento di attività diverse, agricole e industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera "b" art. 1 e art. 4 della legge 381/91 e del comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 attuando l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando occupazione lavorativa ai soci, migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In riferimento alla circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione n. 153/96 dell' 8 novembre 1996 la cooperativa opererà

in modo tale che tali attività risultino funzionalmente collegate.

Inoltre l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate dalla stessa ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari, sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto corrispondente ai propri scopi sociali mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione .

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ivi compresi volontari, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 112/2017.

In conformità agli interessi ed ai requisiti dei soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è orientata in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di:

- . disabili psichici e persone con difficoltà psicologiche;
- . disabili fisici e sensoriali;
- . persone con handicap neuro-motorio;
- . persone con ritardi di apprendimento;
- . persone anziane;
- . persone con patologie che richiedono ospedalizzazione e/o trattamenti sanitari;
- . persone con svantaggio socio-economico-culturale;

- . minori;
- . adolescenti;
- . detenuti ed ex detenuti;
- . persone extracomunitarie e stranieri;
- . profughi;
- . tossicodipendenti;
- . adulti in difficoltà;
- . famiglie.

Per fare ciò la Cooperativa sociale, potrà svolgere direttamente e/o in appalto od in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative (svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi), incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112:

A) Servizi Socio-Sanitari ed educativi

- assistenza domiciliare agli anziani, a portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale, con personale specializzato;
- gestione di centri diurni, di centri di preformazione e di formazione professionale, di centri di prima accoglienza per minori, profughi;

- gestione di attività educative, di animazione, di riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di recupero delle tossicodipendenze;
- assistenza a portatori di handicap psichico, fisico, e sensoriale, compreso il trasporto di persone portatrici di handicap;
- gestione di residenze sanitarie assistite, protette, ospedali di comunità, case famiglie, residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie disabili, centri diurni per anziani, minori e portatori di handicap;
- gestione di servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, gestione di asili nido, scuole materne, soggiorni per minori ed anziani, centri gioco, servizi di accompagnamento minori;

B) Servizi Sanitari

L'esercizio di una impresa esercente servizi annessi e connessi con la organizzazione e gestione di attività e strutture socio sanitarie (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche: esecuzione di analisi cliniche, chimiche, consegna dei risultati di analisi anche presso domicilio, trasporto di campioni biologici, misurazione tecnica di parametri chimici, biofisici, dattiloscrittura e servizi di segreteria, servizi informatici di elaborazione dati); attività di carattere commerciale in settori

annessi e connessi con la sanità e quelli ad essa collaterali (apertura di punti di prelievo per analisi, apertura poliambulatori specialistici).

Nello specifico:

- l'organizzazione e la gestione, sia per conto proprio sia per conto di terzi, di mezzi, servizi e strutture sanitarie in genere, quali case di cure, day-hospital, ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, studi specialistici destinati all'esercizio da parte di soggetti regolarmente abilitati, della professione medico chirurgica, della terapia, dell'assistenza ambulatoriale in regime di degenza diurna e notturna ai fini di diagnosi, cura e riabilitazione; la gestione di centri odontoiatrici mediante collaborazione autonoma di specialisti medici del settore, con nomina di un responsabile sanitario; la predisposizione, l'impianto e la conseguente gestione, sia in proprio che per conto terzi, di strutture attrezzate ed organizzate per lo svolgimento di attività specialistiche di chirurgia della bocca, terapia endodontica, odontoiatrica, conservativa, ortodonzia, igiene orale, protesi dentarie, il tutto comunque con esclusione espressa dell'esercizio diretto da parte della società di attività riservate ai medici-dentisti odontotecnici ed analoghe, riservate a soggetti muniti di apposita abilitazione

professionale ed iscritti in appositi albi.

- la prestazione di servizi di diagnostica medica per immagini mediante utilizzo, da parte di personale specializzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di apparecchiature fisse e mobili di tomografia computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), mammografia, ecografia, radiologia tradizionale, cateterismo cardiaco e medicina nucleare, il tutto anche in teleradiologia e telemedicina.

- l'approntamento, l'organizzazione e la gestione sia in proprio, sia per conto terzi di strutture diagnostiche e sanitarie, sia in sede fissa che mobile, nelle quali siano impiegate principalmente le apparecchiature utilizzate per i servizi sopra elencati, nonché mezzi e servizi coordinati in appositi laboratori radiologici e centri diagnostico-terapeutici, intesi all'esercizio della radiologia, della diagnostica, della teleradiologia e della terapia, anche per conto di enti pubblici e privati;

- la fornitura di beni, materiali e strumenti in campo medico, paramedico e sanitario in genere;

- le attività di ricerca e studio, utilizzando anche i propri locali e strutture attrezzate, in campo medico, biomedico e delle biotecnologie, incluse operazioni telematiche, elaborazioni di programmi, prodotti video ed editoriali, con esplicita esclusione

delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette;

- la locazione di immobili, propri o locati, arredati ed attrezzati per uso ufficio, studio medico, laboratori di analisi, presidi sanitari, e quant'altro prevede l'aggiunta di attrezzature e/o arredamenti per l'esercizio di arti, professioni, attività commerciali e di produzione;

- la gestione, sia in conto proprio sia per conto terzi, di ambulatori fisioterapici e riabilitativi, di centri di benessere psico-fisico in genere, di centri estetici e di centri sportivi e ricreativi; per lo svolgimento di attività di recupero e rieducazione funzionale nelle varie fasi di:

a) riabilitazione intensiva, di primo, secondo e terzo livello (riabilitazione intensiva ad alta specializzazione) in regime di degenza, ricovero a ciclo continuativo o diurno, ambulatoriale e domiciliare; - riabilitazione estensiva o intermedia in regime di degenza, ricovero a ciclo continuativo o diurno, ambulatoriale e domiciliare; - attività di cura riabilitativa ambulatoriale specialistica in regime ambulatoriale; - mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità "in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno, ambulatoriale e domiciliare";

b) distribuzione di ausili, presidi sanitari e protesi e loro

produzione e/o personalizzazione;

c) attività di riabilitazione nei confronti di chi pratica l'attività sportiva, ludico motoria e ricreativa e le altre attività di medicina dello sport;

d) tutte le attività strumentali o funzionali, sussidiarie, conseguenti o complementari o comunque oggettivamente connesse alle attività descritte ai punti precedenti, ivi comprese quelle di studio, ricerca e sperimentazione e progettazione.

Le attività di cui ai punti b), c) e d), potranno essere svolte dalla società sia direttamente, che con affidamento in tutto od in parte ad altri soggetti pubblici o privati ivi compresi i soci. Nell'espletamento delle sue attività la società si avvale dei soggetti iscritti nei dovuti albi professionali e comunque delle figure professionali legalmente riconosciute.

- la realizzazione, gestione, conduzione ed esercizio di centri poliambulatoriali di medicina specialistica inerenti tutte le branche della medicina e chirurgia ed attività ad esse attinenti ed ausiliare atte all'erogazione di prestazioni mediche di Medicina Specialistica ed infermieristiche, attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di supporto per l'esercizio di attività nel settore medico-sanitario con particolare riferimento alla fornitura di servizi di segreteria,

prenotazione e gestione di locali per ambulatori medici, da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con la società medesima. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con enti pubblici e/o Privati, quali ASL, Categorie professionali, Enti Mutualistici ed Assicurativi, nonché Associazioni, Circoli e Sodalizi privati di altra natura.

La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca scientifica nel campo medico sociale e dell'organizzazione sanitaria, di divulgazione delle conoscenze mediche, anche mediante l'organizzazione di congressi e convegni e la pubblicazione di riviste specializzate, di organizzazione e promozione di corsi di formazione, di fornitura a tecnici professionisti, medici e radiologi dei mezzi e degli strumenti necessari all'espletamento delle attività connesse alle suddette, comprese le ricerche, le documentazioni, le attrezzature, i locali ed il personale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio ed è pertanto esclusa ogni attività professionale protetta. Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza

di specifiche categorie professionali.

Qualora nel complessivo prodotto o servizio offerto dalla società rientrassero prestazioni professionali, per le quali la legge richiede specifiche abilitazioni, queste saranno effettuate da professionisti abilitati

ed aventi i requisiti previsti dalla legge, nominati di volta in volta dalla società stessa, che opereranno sotto la propria personale responsabilità patrimoniale e professionale.

- attività di sensibilizzazione, informazione, formazione pubblica mediante campagne di prevenzione, screening, istruzione in ambito odontoiatrico con ogni mezzo di diffusione mediatica;
- organizzazione e promozione di congressi e corsi di aggiornamento e formazione per operatori di ambito odontoiatrico;
- organizzazione ed erogazione di servizi a supporto delle attività odontoiatriche siano esse svolte in forma individuale o di impresa, tra le quali, a titolo esemplificativo: studi odontoiatrici mono specialistici, studi odontoiatrici associati, ambulatori odontoiatrici e polispecialistici, attività di consulenza odontoiatrica diretta e a distanza (telemedicina), attività di diagnostica per immagini odontoiatrica o polispecialistica;
- acquisizione e vendita di attività odontoiatriche costituite in forma di impresa;

- compravendita di materiali elettromedicali e di strumenti odontoiatrici, restando comunque tassativamente esclusa ogni attività professionale diretta e riservata ed in particolare ogni attività riconducibile alla professione odontoiatrica direttamente sul paziente.

- attività di consulenza aziendale ed erogazione di servizi di assistenza, negli ambiti della Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Medicina del Lavoro, Sorveglianza sanitaria, Certificazioni di Qualità, Attestazioni SOA, Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/2001 e HCCP Sicurezza alimentare.

- gestione di analisi di laboratorio chimico e microbiologico, di rifiuti industriali, urbani, agricoli e zootecnici, il controllo dell'inquinamento atmosferico, igienico ambientale nonché la gestione di analisi merceologiche in generale di qualunque sia la loro provenienza, nonché l'esecuzione di monitoraggi ambientali (rumore, acqua, aria, suolo);

- lo studio, la ricerca, la progettazione, l'acquisizione e la cessione di tecnologie, processi, brevetti e formule in genere nel settore della protezione ambientale e del trattamento delle acque e sostanze di rifiuto e di ogni agente inquinante in generale anche al fine di eventuale riutilizzazione ed estrazione di elementi in

esso contenuti;

- lo studio e la ricerca per la realizzazione di sistemi di produzione di impianti di depurazione in genere, la ricerca per la realizzazione di nuovi sistemi e processi di depurazione, l'acquisizione e la cessione di know-how sempre nel settore della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e natura.

- l'assunzione di servizi, anche sotto forma di appalti e concessioni, relativi alla gestione, funzionamento e manutenzione di impianti di sollevamento, di cogenerazione, di potabilizzazione, di depurazione, di smaltimento, recupero, rigenerazione, trasformazione e riciclaggio nel settore del trattamento delle acque, sostanze e residui riutilizzabili di rifiuto e di ogni agente inquinante in generale;

- qualsiasi attività di prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, di servizi di intermediazione tecnica e commerciale attinenti ai settori di attività sopra elencati.

- la lavorazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti chimici per impianti e processi di potabilizzazione, depurazione, inertizzazione, per procedimenti di bonifica, recupero e riciclaggio in genere, prodotti chimici per l'industria e per l'agricoltura;

- la progettazione, la costruzione, la commercializzazione, la gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, trattamento, smaltimento, trasformazione, rigenerazione e riciclo di acque, reflui, scarichi liquidi e gassosi, sottoprodotti, rifiuti in genere anche solidi, residui riutilizzabili;

- la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la gestione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati per la costruzione e manutenzione di impianti di depurazione nonché dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e natura; l'assunzione di servizi, anche sotto forma di appalti e concessioni, relativi alla gestione, funzionamento e manutenzione di impianti di sollevamento, di cogenerazione, di potabilizzazione, di depurazione, di smaltimento, recupero, rigenerazione, trasformazione e riciclaggio nel settore del trattamento delle acque, sostanze e residui riutilizzabili di rifiuto e di ogni agente inquinante in generale;

- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione;

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e definitivo, il trattamento, il recupero di sottoprodotti e/o di rifiuti in genere sia speciali che tossico nocivi, residui riutilizzabili, nonché il loro smaltimento e/o riutilizzo;

- lo svolgimento dell'attività di smaltimento, recupero, rigenerazione e riciclaggio dei rifiuti, reflui, residui e scarti in genere, o loro parti e di commercializzazione dei prodotti ottenuti;

- lo svolgimento di attività di bonifica, risanamento ambientale e riqualificazione di siti, aree ed immobili;

- la realizzazione e la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di ambulatori medici e veterinari in genere e laboratori per analisi, mediante una struttura imprenditoriale, comprendente anche attrezzature tecniche e macchinari da mettere a disposizione di professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, i quali agiranno in proprio nel pieno rispetto di quanto disposto nella legge 23.11.1939 n. 1815;

- il commercio di articoli per l'alimentazione, la cura e l'igiene degli animali, nonché articoli per l'abbigliamento, il confort e tutto ciò che concerne la cura e l'allevamento degli animali;

C) Formazione

- l'organizzazione nei propri locali o altrove di corsi, seminari, conferenze, convegni, congressi, scuole, gruppi di studio e ricerche, a livello privato ed anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca e formazione italiane ed estere; creazione e produzione di documenti, filmati, video ed

audiocassette, libri, opuscoli, edizioni attinenti all'attività svolta nei limiti consentiti dalla legislazione vigente;

- formazione, sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, certificazioni di qualità, attestazioni SOA, servizi di consulenza aziendale, orientamento professionale e intermediazione al lavoro.

- l'erogazione di corsi di Formazione Professionale e interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali, al primo inserimento lavorativo, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento di lavoratori, datori di lavoro, imprenditori, dirigenti, professionisti, disoccupati, neo diplomati, neo laureati e di tutte le categorie svantaggiate per tramite anche della formazione professionale continua e superiore.

- attività formative finalizzate all'erogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 (diciotto) anni per il sapere e le competenze previsti dal disciplinare di cui all'art. 1 comma 622 Legge n.296/06, adottato con D.M (Minist.Istruz. 22.08.2007, n. 139, dichiarando di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità.

- intermediazione al lavoro intesa come attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

- ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature

attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

- supporto alla ricollocazione professionale: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Inoltre, come definito ai sensi dell'articolo 1, lettera "b", e dell'articolo 4, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la Cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ogni attività in qualsiasi settore industriale, commerciale o di servizi, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone molto svantaggiate,

svantaggiate o con disabilità, e in particolare, le seguenti

attività:

D) Turismo

- l'impianto e/o l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività turistiche e alberghiere;

- gestione di alberghi, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi montani, residenze rurali, case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie;

- gestione bar, ristoranti, self-service, mense, centri benessere, impianti termali, palestre, piscine, impianti sportivi e pubblici esercizi in genere;

- gestione strutture turistiche di terzi ovvero concedere in gestione strutture turistiche di proprietà;

- attività di catering organizzare eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti, organizzare matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari compresa l'animazione;

- la progettazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di eventi e di manifestazioni a carattere storico, culturale, turistico e musicale, nonché qualsiasi attività teatrale e dello spettacolo in genere;

- attività di agenzia turistica ovvero attività di tour operator ed e/o attività connesse;
- gestione completa di strutture ricettive ed attività inerenti il turismo sociale, assistenziale e ricreativo;
- l'assunzione in gestione diretta o indiretta, anche in regime concessionale, dei servizi di trasporto dei turisti, anche in collegamento a servizi di trasporto di terzi per via aerea o marittima;
- l'istituzione e l'esercizio di agenzie di viaggio e di turismo;
- il trasporto di beni e/o persone per terra, acqua, aria, sia con mezzi propri che di terzi;
- il noleggio, con o senza autista, o per conto terzi di automezzi, natanti, aeromobili, motocicli, ciclomotori, biciclette, e servizi annessi;
- predisporre e realizzare attività didattiche fruibili da scuole di ogni ordine e grado su tematiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche e culturali;
- svolgere, con le opportune autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator, come anche attività di informazione e mediazione turistica in genere;
- svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di guide, dispense,

cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi, di materiale software, di materiali didattici in genere, nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di editoria;

- svolgere l'attività di merchandising ed in particolare la produzione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari, abbigliamento, oggettistica, riproduzioni e quant'altro, nel rispetto del Codice dell'ambiente, anche in collaborazione con soggetti privati;

- offrire servizi legati al turismo e al tempo libero, compreso il turismo accessibile e il Turismo Sanitario;

- l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compreso l'attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator;

- l'organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;

- la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e

turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.);

- la prestazione di servizi turistici nell'ambito di mostre, manifestazioni turistiche e congressi;

- la creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo;

- la consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore turistico, congressuale e nel campo dell'incentivazione alle vendite;

- la fornitura alle aziende di servizi quali: biglietteria in generale con particolare riferimento alla biglietteria aerea nazionale, internazionale ed intercontinentale;

- prenotazione anche con piattaforme dedicate di hotels in Italia ed all'estero;

- noleggio auto in Italia ed all'estero; assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori;

- organizzazione di congressi, meeting e fiere in Italia ed all'estero;

- viaggi e vacanze costruiti in proprio o di operatori terzi;

La società potrà, inoltre, espandere la propria attività

attraverso la creazione di filiali su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero ed anche a mezzo di rete di franchising di imprese affiliate e/o di propri rappresentanti e promotori.

La società potrà curare direttamente o indirettamente la raccolta di messaggi pubblicitari di natura turistica ma anche di natura commerciale in generale e trasmettere, a titolo gratuito ma anche oneroso, detti messaggi attraverso l'installazione, a cura di società specializzate, di schermi televisivi nelle agenzie di viaggio ma anche in altri esercizi commerciali.

La società potrà inoltre fidelizzare la propria clientela mediante l'assegnazione su apposita e nominativa carta magnetica di punti (denominati travel points) il cui controvalore sarà convertibile in viaggi o in quota parte di essi.

- la richiesta, l'ottenimento, l'acquisto, la vendita e/o la gestione in tutti i paesi del mondo, anche mediante contratti di licenza, sfruttamento, trasferimento e concessione d'uso, di tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore.

E) Attività di pulizia e di raccolta rifiuti:

- l'attività di imprese di pulizie in genere;

- la progettazione, la gestione e l'erogazione dei servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione, di diserbi e di altre lavorazioni affini da

effettuarsi presso qualsiasi tipo di bene immobile, struttura e/o area, quali quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, sociale, e religioso, sia privati che pubblici, come, ad esempio, uffici, industrie, magazzini, strutture ospedaliere, sanitarie, socio-assistenziali, asili, ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti universitari di ricerca e di formazione, gli alberghi, i convitti, le caserme, eccetera;

- la gestione di servizi e di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di assistenza, di controllo e di custodia di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato, quali ad esempio: mezzi di trasporto, autobus, carrozze ferroviarie, aeromobili, natanti, eccetera;

- la gestione di servizi di spazzamento e di pulizia, sia manuale che con mezzi meccanici, di strade, di parcheggi, di aree urbane ed extraurbane, e di ogni altro intervento connesso, di attività preliminare e/o complementare di ripristino ambientale e di igiene urbana, quali, a titolo esemplificativo, il lavaggio di cassonetti, la pulizia di canali e di fognature, la rimozione ed il trasporto di neve, eccetera;

- la raccolta, il trattamento, la differenziazione, lo smaltimento, il riciclaggio e la commercializzazione di carta e

di rifiuti di qualsiasi natura, nonché la raccolta ed il trasporto di rifiuti sanitari e speciali;

- la gestione dei servizi per il lavaggio di vetrerie e di provette da laboratorio, di pulizia e di sanificazione per attrezzature sanitarie in genere;

- la progettazione, la realizzazione, e la gestione d'impianti eolici e di sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, ed agricolo;

- la gestione in proprio o per conto terzi di impianti per il riciclaggio, di forni inceneritori termo-combustori, di discariche controllate o di aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti, e, infine, la gestione degli impianti per il trattamento di depurazione delle acque, nei quali sono compresi i servizi di spurgo e di manutenzione ordinaria o straordinaria.

F) Attività di manutenzione del verde e degli arredi urbani.

- la progettazione, la realizzazione, la sistemazione, e la manutenzione di aree verdi attrezzate e non attrezzate, di arredi urbani, di parchi, di giardini, di orti botanici, di strade, di impianti sportivi, di aree di rispetto naturalistico, eccetera, sia pubblici che privati, nonché l'attività di scavo e di movimentazione terra;

- la cura di parchi naturali, tecnologici, ambientali, e riserve di particolare interesse naturalistico, nonché la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica;
- l'erogazione di servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, idraulica, e forestale, la bonifica ed il miglioramento fondiario e di prevenzione degli incendi boschivi, nonché l'acquisto e la gestione di immobili, e/o di strutture per il recupero ed il ricovero, nonché la produzione di flora e di fauna;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli immobili e delle aree cimiteriali e qualsiasi altro servizio inerente la gestione di cimiteri, quali a titolo esemplificativo: servizi di custodia, portineria e ricevimento delle salme, servizi di trasporto e di trattamento delle salme, servizi di gestione delle lampade votive, eccetera;
- servizi tecnici integrati di programmazione, gestione, amministrazione, manutenzione, e ristrutturazione di immobili, di loro parti e resedi. Patrimoni immobiliari in genere, ivi compresa la gestione di condomini;
- servizi di organizzazione della direzione lavori nei cantieri e di elaborazione dei relativi piani di sicurezza;
- servizi di produzione, di realizzazione, di manutenzione e gestione d'impianti elettrici, idrotermo sanitari, per la

produzione e la distribuzione di energia, anche da fonti rinnovabili, ivi compresa la fornitura di materiali necessari per il funzionamento di centrali elettriche;

- la gestione di centri di raccolta e di custodia per animali;

- lo studio, la ricerca e lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'agricoltura sociale, anche in collaborazione con l'Università, con le aziende agricole, con gli Enti pubblici preposti, e con altri soggetti, sia pubblici che privati, nonché la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituristico, e commerciale;

- la promozione, la progettazione e la gestione di servizi globali per la prevenzione e per la manutenzione programmata, tramite possibile convenzione con Enti pubblici o privati, volti alla prevenzione, e la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato, quali, a titolo esemplificativo, parchi, giardini, aree sportive, frutteti, vivai, giardini botanici, aree archeologiche, eccetera;

- la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di fiori, di piante, di prodotti di erboristeria, e di prodotto agricoli e zootecnici realizzati dalla Cooperativa o da terze aziende;

- servizi di facchinaggio, di trasloco, di recapito di corrispondenza di pacchi, di lettura contatori delle utenze, di affissione, di volantinaggio, di magazzinaggio, di montaggio e smontaggio di strutture mobili, di movimentazione e di trasporto di beni e persone per conto terzi;

G) Altre attività:

- servizi di lavanderia, di stireria e di smistamento di biancheria, di indumenti e di tessuti in genere per conto proprio o per conto terzi, nonché i servizi di guardaroba e di sartoria;

- servizi di refezione e di gestione di mense e di centri di ristorazione di ogni tipo, incluse le attività accessorie di preparazione, di confezionamento, di consegna, di distribuzione, di somministrazione di cibi e di pasti, nonché l'organizzazione di servizi di catering; servizi di facchinaggio, di trasloco, di recapito di corrispondenza pacchi, di lettura contatori delle utenze, di affissione, di volantinaggio, di magazzinaggio, di montaggio e di smontaggio di strutture mobili, di movimentazione e di trasporto di beni e persone per conto terzi;

- servizi di "front e back office", ivi inclusi quelli nel settore sanitario e sociale, di gestione di call center, di contact center, di centri medici e/o ambulatoriali, di plessi sanitari e di centri unici di prenotazione (CUP), nonché le attività connesse alla

distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari nelle predette strutture;

- servizi di assistenza, di recupero e di reinserimento sociale, anche domiciliare, di persone anziane, degenti, disabili, ed emarginate in genere, servizi di barellaggio, nonché qualsiasi servizio accessorio e complementare a tali attività anche se svolte da altri;

- servizi educativi, ricreativi, di assistenza e di vigilanza di minori e non, e la gestione di strutture per lo svolgimento delle suddette attività; servizi generali presso asili ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, quali, a titolo esemplificativo, bidellaggio, accoglienza, sorveglianza, accompagnamento in scuolabus, trasporto di alunni, eccetera;

- servizi di legatoria, di stampa e di editoria, di gestione e di raccolta pubblicitaria, di realizzazione e di installazione di cartellistica e di strutture pubblicitarie temporanee e permanenti;

- commercializzazione di oggettistica pubblicitaria in genere;

- servizi di custodia e di rimessaggio di moto, di auto, di camper e di imbarcazioni, nonché la gestione di parcheggi interni ed esterni, in aree pubbliche e private;

- servizi di biglietteria e di vigilanza;

- servizi di produzione, di realizzazione, di manutenzione e di gestione di impianti elettrici, e di idrotermo sanitari, per la produzione e per la distribuzione di energia, anche da fonti rinnovabili, ivi compresa la fornitura di materiali necessari per il funzionamento di centrali elettriche;

- ogni altro servizio in qualsiasi modo connesso o collegato con i servizi di cui ai punti precedenti.

Per il conseguimento e l'espletamento delle finalità indicate di cui all'articolo 1, lettere "a" e "b", della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa:

- potrà stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici, nonché acquisire incarichi da privati, ripartendo tali incarichi tra i soci secondo le rispettive professionalità, sulla base di criteri da fissarsi con regolamento interno, organizzandone la gestione e perseguendo la tutela, l'elevazione professionale, sociale, e morale dei soci stessi;

- favorirà e gestirà corsi di formazione professionale specificatamente in campo sanitario, assistenziale, e di volontariato, affidandone l'incarico ad esperti;

- si avvarrà prevalentemente dei propri soci, anche volontari, per l'espletamento dei servizi; potrà, peraltro, assumere personale dipendente e stipulare apposite convenzioni con figure

professionali specializzate.

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; potrà altresì stabilire, a norma dell'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127, l'istituzione di fondi di finanziamenti con prestito dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

A tal fine la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizie e finanziarie utili al conseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti ai medesimi.

Essa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze, disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali la Cooperativa potrà:

- assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad imprese Cooperative e/o ad imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione a partecipazione ad Enti, Organismi Economici, Consortili e Fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies codice civile così come può stipulare contratti di rete nel rispetto della normativa vigente;
- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- acquistare o assumere in affitto locali, attrezzi, apparecchi, macchine ed ogni altra cosa ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

Ai fini di cui sopra, la Cooperativa, anche in unione con le altre organizzazioni associate, consorziate o non ad essa, potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.

TITOLO IV

Art. 4 (Categoria di soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, per la personale capacità di lavoro o attitudine, sono in grado di partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale.

I soci cooperatori:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria, sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, nonché quanti possono essere utili in qualunque modo al corretto e armonico funzionamento della cooperativa attraverso un'accertata disponibilità personale ed una specifica competenza. A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata

o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B)

che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci molto svantaggiati, svantaggiati o con disabilità così come definiti dalla legge;

d) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

e) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi

nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie indicate.

Non possono far parte della società coloro che abbiano contratto interessenze e partecipazioni a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, con imprese aventi finalità e scopi identici o simili a quelli indicati nel precedente art. 3 e che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in contrasto e/o concorrenza con la società, o comunque portino pregiudizio e danno alla società.

Art. 5 (Categoria di soci speciale)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un quinto del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado

di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque non può superare il termine di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all' Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la

sede legale;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L' Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L' Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci volontari, oltre quanto previsto nei precedenti punti sono ulteriormente obbligati:

a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa

comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda valutando l'eventuale danno cagionato.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle

della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e) nel caso di sopravvenuta inabilità, sia fisica che psichica, a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

g) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

h) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

l) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e di servizi e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;

- m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- n) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.
- o) che in qualunque modo arrechi danni, sia economici che morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- p) nel caso di violazione dei doveri di segretezza, fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto societario;
- q) che utilizzi qualsiasi tipo di mass media, siano essi social network, internet, tv, stampa, al fine di mettere in cattiva luce la cooperativa e/o i suoi amministratori e/o i singoli soci divulgando notizie o fatti non rispondenti al vero o divulgando notizie che la direzione ritiene essere strettamente riservate;
- q) trattandosi di socio persona giuridica, ove la stessa sia posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e ss, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento o della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D. Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei

provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso salvo che il consiglio, per esigenze programmatiche, non deliberi preventivamente la rateizzazione nel rispetto dei tempi di legge, riconoscendo gli interessi legali.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell' Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,

responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si

manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Art. 15 (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art. 16 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art. 17 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari, applicando un coefficiente correttivo determinato dal

rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Art. 18 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo

provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato

- da azioni del valore nominale pari ad Euro 250,00 ciascuna;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- d) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) dalla riserva legale indivisibile;
- f) dall'eventuale fondo di riserva sovrapprezzo;
- g) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni devono essere intestate ad un solo nome e non sono frazionabili.

Viene espressamente esclusa l'emissione di titoli azionari e quale tecnica di legittimazione e circolazione delle azioni viene utilizzata l'iscrizione a libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni previste nel precedente art. 9, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari;
- alla riserva straordinaria o alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci ed il Revisore, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; l'Organo amministrativo avrà altresì l'obbligo di convocare, entro venti giorni dalla richiesta, l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Organo amministrativo può convocare l'assemblea sociale mediante:

lettera raccomandata A.R. o fax munito del rapporto di ricezione o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, purchè in ogni caso la convocazione raggiunga il relativo destinatario almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;

- approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- procede alla nomina degli amministratori; - procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21 del presente statuto.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati più di 1/3 (un terzo) dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ma quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale e sul trasferimento della sede legale fuori dal Comune di appartenenza le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da tre a sette. La determinazione del tipo di amministrazione e del numero dei componenti l'eventuale consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea dei soci che provvedono alla nomina.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al

possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzioni.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere consentito di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente il vicepresidente, che sostituisce il presidente in casi di sua assenza o impedimento;

Il consiglio di amministrazione se lo ritiene opportuno può nominare anche tra i propri membri sia il direttore generale sia altri dirigenti con incarichi di direzione nella società non sussistendo incompatibilità alcuna tra il ruolo di amministratore e quello di dirigente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail

da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute

per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può assegnare agli amministratori un compenso tenendo conto di particolari compiti e mansioni a loro assegnati.

Al legale rappresentante della società può spettare l'indennità di fine mandato ed all'uopo la società costituirà uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa, su riconoscimento dell'Assemblea.

In caso di nomina di un comitato esecutivo il compenso dei relativi membri è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea, provvisti dei requisiti di legge.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato, a norma di legge e scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure,

in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della

nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati; in particolare la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento; in funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.